

CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO

Art. 1 Efficacia e validità delle presenti Condizioni Generali di Noleggio

1.1 La locazione di beni da parte di Frigotecnica S.r.l. (di seguito denominata "Frigotecnica") è regolata dalle presenti Condizioni Generali di Noleggio, salva espressa deroga scritta e controfirmata da un rappresentante autorizzato da Frigotecnica.

1.2 Le presenti Condizioni Generali di Noleggio avranno efficacia e validità con riferimento a tutti i contratti di locazione di beni mobili intercorrenti tra Frigotecnica, in qualità di locatrice ed il locatario del bene mobile, di seguito anche denominato ("Utilizzatore").

1.3 Frigotecnica non accetta condizioni contrattuali eventualmente predisposte dall'Utilizzatore.

1.4 Nel caso in cui alcune delle disposizioni contenute nelle presenti Condizioni Generali di Noleggio vengano annullate o derogate, resta impregiudicata la validità delle restanti disposizioni. Qualsiasi comportamento, anche ripetuto nel tempo, di una delle Parti contrattuali non corrispondente ad una delle presenti Condizioni Generali di Noleggio non potrà in alcun modo pregiudicare il diritto di Frigotecnica di chiedere, in qualsiasi momento, l'applicazione e il rispetto delle stesse.

1.5 Le presenti Condizioni Generali di Noleggio sono, altresì, consultabili sul sito internet di Frigotecnica (<https://www.frigotecnicasnc.com>)

Art. 2 Perfezionamento del contratto di noleggio

2.1 Il contratto di noleggio tra Frigotecnica e l'Utilizzatore si considera perfezionato nel momento in cui avviene la consegna dei beni oggetto di locazione da parte di Frigotecnica in favore dell'Utilizzatore il quale sottoscriverà apposito "Contratto di Noleggio" (di seguito denominato "Contratto") in cui saranno indicati i beni oggetto di locazione (di seguito denominati "Beni"), la durata del contratto di noleggio, il prezzo della locazione (di seguito denominato "Canone"), le modalità di pagamento del Canone, il luogo di installazione dei Beni e l'importo del deposito cauzionale.

2.2 Con la sottoscrizione del suddetto Contratto l'Utilizzatore riconosce di aver ricevuto i Beni, anche se usati, in stato di perfetto funzionamento e manutenzione.

Art. 3 Oggetto del contratto

3.1 Il Contratto ha per oggetto la locazione da parte di Frigotecnica in favore dell'Utilizzatore dei Beni, nuovi od usati, da utilizzare esclusivamente nel luogo di installazione indicato nel Contratto.

3.2 Frigotecnica garantisce il pacifico godimento dei Beni e il perfetto funzionamento degli stessi per tutta la durata del Contratto.

3.3 E' escluso dalla locazione ogni bene e/o servizio non indicato nel Contratto di Noleggio.

Art. 4 Durata della locazione – Rinnovo tacito - Facoltà di recesso con preavviso di 7 giorni

4.1 La locazione avrà la durata indicata nel Contratto. La locazione terminerà alla scadenza oppure si rinnoverà tacitamente in conformità all'opzione prevista all'art. 3 del Contratto cui si rimanda espressamente per l'applicazione dell'eventuale rinnovo tacito.

4.2 Entrambe le Parti avranno facoltà di recedere dal contratto con preavviso scritto da inviarsi all'altra Parte tramite PEC o raccomandata A/R con almeno 7 (sette) giorni di preavviso.

Art. 5 Prezzo del noleggio

5.1 Il Canone dovuto dall'Utilizzatore per la locazione dei Beni è indicato nel Contratto del quale le presenti Condizioni Generali di Noleggio costituiscono parte integrante.

5.2 I relativi pagamenti dovranno essere effettuati dall'Utilizzatore entro e non oltre i termini indicati nel Contratto.

5.3 Anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1578 c.c., in nessun caso l'Utilizzatore avrà diritto di pretendere alcuna riduzione del Canone, né alcun risarcimento e/o indennizzo da parte di Frigotecnica.

5.4 L'Utilizzatore non potrà per nessun motivo omettere o ritardare il pagamento del Canone, né potrà far valere alcuna eccezione, azione o contestazione se non dopo aver effettuato il pagamento del Canone contrattualmente previsto.

5.5 In caso di ritardato pagamento del Canone, l'Utilizzatore, senza necessità di costituzione in mora, sarà tenuto a corrispondere a Frigotecnica interessi moratori da calcolarsi ai sensi del D.Lgs. 231/02 e ss. mm..

5.6 In caso di omesso o ritardato pagamento del Canone, Frigotecnica avrà il diritto di richiedere l'immediata risoluzione del contratto, senza necessità di preventiva messa in mora.

Art. 6 Utilizzo dei Beni

6.1 L'Utilizzatore si obbliga ad utilizzare e conservare i Beni con la massima diligenza attenendosi scrupolosamente alle indicazioni fornite da Frigotecnica e alle istruzioni contenute nei manuali d'uso/libretti di istruzioni e nella documentazione tecnica che l'Utilizzatore dichiara di aver ricevuto al momento della consegna dei Beni.

6.2 L'Utilizzatore si obbliga a utilizzare i Beni in modo tale da non comprometterne lo stato di buona conservazione.

6.3 L'Utilizzatore dovrà, tra l'altro, utilizzare fonti e apparecchi di alimentazione elettrica idonei a non arrecare danni ai Beni stessi e dovrà provvedere alla regolare pulizia dei Beni tramite prodotti idonei.

Art. 7 Assistenza continuativa e gratuita di Frigotecnica

7.1 Frigotecnica garantisce interventi di manutenzione continuativi e gratuiti sui Beni per tutta la durata del contratto purché i Beni vengano utilizzati in conformità a quanto previsto dal sopra esteso articolo 6.

7.2 In caso di malfunzionamento dei Beni l'Utilizzatore dovrà darne notizia per iscritto tramite PEC a Frigotecnica, entro e non oltre 24 ore dalla verifica del malfunzionamento, e dovrà mettere a disposizione i Beni, liberi e vacui da cose, per consentire a Frigotecnica di eseguire i relativi interventi di riparazione e/o sostituzione.

7.3 Frigotecnica eseguirà gli interventi di manutenzione nelle modalità dalla stessa ritenute più opportune.

7.4 Gli interventi di assistenza da parte di Frigotecnica saranno a pagamento secondo le tariffe applicate da Frigotecnica nei seguenti casi: a) tardiva denuncia del

malfunzionamento da parte dell'Utilizzatore; b) malfunzionamento dovuto ad uso improprio dei Beni; c) mancato rispetto da parte dell'Utilizzatore delle indicazioni contenute nella documentazione tecnica, nei manuali d'uso dei Beni e nei libretti di istruzioni relativi ai Beni; d) malfunzionamento non imputabile a Frigotecnica; e) esecuzione di pregressi interventi di manutenzione sui Beni da parte di terzi, non autorizzati da Frigotecnica; f) avvenuto spostamento dei Beni rispetto allo specifico punto di installazione, non autorizzato da Frigotecnica; h) malfunzionamento dovuto a caso fortuito o forza maggiore; i) malfunzionamento dovuto da cause esterne ai Beni; l) mancato rispetto da parte dell'Utilizzatore di uno qualsiasi degli obblighi derivanti dal Contratto.

Art. 8 Responsabilità dell'Utilizzatore

8.1 Dal momento della consegna l'Utilizzatore è responsabile della custodia dei Beni, conseguentemente assume su di sé tutti i rischi inerenti alla conservazione e all'utilizzo dei Beni.

8.2 L'Utilizzatore sarà ritenuto responsabile in caso di danneggiamento, furto, sottrazione e/o smarrimento dei Beni, qualunque ne sia la ragione e/o la causa, inclusi fatti imputabili a terzi, caso fortuito e/o forza maggiore.

8.3 L'Utilizzatore sarà pertanto obbligato a risarcire a Frigotecnica i costi e/o i danni derivanti dalla rottura e/o dalla perdita parziale o totale dei Beni, purché non derivanti da fatti imputabili alla stessa Frigotecnica.

8.4 È fatto divieto all'Utilizzatore di modificare e/o alterare i Beni e/o provvedere alla loro riparazione senza preventiva autorizzazione scritta di Frigotecnica.

8.5 Il Locatario dovrà immediatamente comunicare per iscritto tramite PEC a Frigotecnica ogni evento negativo o pregiudizievole che dovesse interessare i Beni quale a titolo esemplificativo e non esaustivo: il danneggiamento, la sottrazione, la rottura, il malfunzionamento dei Beni e/o ogni eventuale azione, domanda, richiesta e/o pretesa che terzi dovessero avanzare in relazione ai Beni stessi. In particolare, l'utilizzatore dovrà immediatamente comunicare per iscritto tramite PEC a Frigotecnica ogni eventuale pignoramento, sequestro o altra misura cautelare, preannunciata od eseguita, che dovesse essere avviata sui Beni oppure sull'immobile in cui i Beni sono collocati. Ogni conseguente spesa, anche di carattere legale, che Frigotecnica dovesse sostenere a causa delle suddette procedure sarà posta integralmente a carico dell'Utilizzatore.

Art. 9 Spostamenti dei Beni

9.1 Ogni intervento sui Beni e ogni eventuale spostamento degli stessi dovrà essere preventivamente concordato con Frigotecnica e dalla stessa autorizzato in forma scritta.

Art. 10 – Diritto di ispezione e di accesso ai locali

10.1 Al fine di consentire a Frigotecnica di eseguire, a propria discrezione, verifiche ed ispezioni sui Beni, l'Utilizzatore autorizza espressamente fin d'ora Frigotecnica, a semplice richiesta di quest'ultima, ad accedere, tramite il proprio personale, nei luoghi dove si trovano i Beni.

Art. 11 – Divieto di sub-locazione

11.1 È fatto espresso e categorico divieto all'Utilizzatore di concedere i Beni in sub-noleggio o comunque di concedere lo sfruttamento dei Beni a terzi.

Art. 12 Esonero di responsabilità, manleva

12.1 L'Utilizzatore, rinuncia sin d'ora a qualsivoglia pretesa e/o richiesta anche risarcitoria nei confronti di Frigotecnica per eventuali danni derivanti da malfunzionamenti e/o guasti dei Beni.

12.2 Frigotecnica, inoltre, non potrà mai essere ritenuta responsabile e viene pertanto espressamente esonerata e manlevata dall'Utilizzatore per ogni responsabilità relativa a danni a persone e/o cose, sia di proprietà di terzi che dell'Utilizzatore, eventualmente derivanti da malfunzionamenti e/o guasti dei Beni.

Art. 13 Clausola risolutiva espressa

13.1 Fatto salvo ogni altro rimedio di legge, Frigotecnica potrà dichiarare risolto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, nel caso in cui l'Utilizzatore non adempia esattamente anche ad una soltanto delle obbligazioni nascenti dagli artt. 5, 6, 8, 9 o 11 delle presenti Condizioni Generali di Noleggio.

Art. 14 Ritiro dei beni

14.1 A seguito della cessazione, per qualsiasi ragione, del Contratto l'Utilizzatore dovrà immediatamente interrompere l'utilizzo dei Beni rendendoli accessibili a Frigotecnica e prestando la propria collaborazione per il ritiro degli stessi.

14.2 I Beni dovranno essere restituiti, liberi e vacui da cose, nel medesimo stato in cui sono stati consegnati, salvo il normale deperimento d'uso, dunque perfettamente funzionanti, puliti e corredati dai relativi accessori e dalla relativa documentazione tecnica, ivi compresi manuali d'uso e libretti di istruzioni.

14.3 L'Utilizzatore sarà tenuto a risarcire ogni deterioramento, danno e/o guasto eccedente la normale usura.

14.4 A seguito della cessazione, per qualsiasi ragione, del Contratto Frigotecnica dovrà considerarsi pienamente legittimata e già autorizzata a ritirare i Beni e a rientrare in possesso degli stessi, senza necessità di ulteriore autorizzazione da parte dell'Utilizzatore.

Art. 15 Penale

15.1 In caso di mancata collaborazione da parte dell'Utilizzatore alle operazioni di ritiro dei Beni, Frigotecnica potrà procedere, a propria discrezione, nelle modalità ritenute più opportune addebitando all'Utilizzatore eventuali spese rese necessarie dalla mancanza di collaborazione dello stesso.

15.2 Nel caso in cui, a causa della mancata collaborazione dell'Utilizzatore, non risultasse possibile per Frigotecnica ritirare i Beni, sarà dovuto dall'Utilizzatore in favore di Frigotecnica oltre ad un importo pari al Canone, anche un importo a titolo di penale, pari ad Euro 100 per ogni giorno di ritardo nella restituzione.

15.3 La penale sopra prevista non pregiudica il diritto di Frigotecnica a richiedere ed ottenere il risarcimento del maggior danno subito.

Art. 16 Deposito cauzionale

16.1 A garanzia di tutte le obbligazioni nascenti dal Contratto l'Utilizzatore si obbliga a versare a Frigotecnica, a titolo di deposito cauzionale, la somma di denaro indicata nel Contratto.

16.2 Tale somma, infruttifera di interessi, sarà restituita all'Utilizzatore soltanto dopo la regolare restituzione dei Beni, a seguito della positiva verifica della loro integrità e a

condizione che l'Utilizzatore abbia integralmente adempiuto a tutte le obbligazioni nascenti dal Contratto

Art. 17 Legge applicabile e foro Competente

17.1 Il Contratto sarà regolato ed interpretato secondo la Legge della Repubblica Italiana.

17.2 Per qualsiasi eventuale controversia insorgente tra le parti in relazione al rapporto di locazione nascente dal Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Firenze.

Art. 18 Privacy

18.1 Frigotecnica dà atto che i dati forniti in ragione del Contratto saranno dalla stessa trattati in conformità al Regolamento Europeo n. 2016/679 (GDPR) e saranno utilizzati per:

- a) gestione amministrativa, contabile e finanziaria delle obbligazioni derivanti dal contratto di noleggio;
- b) eventuali attività di recupero crediti che si dovessero rendere necessarie ad insindacabile giudizio di Frigotecnica;
- c) adempimenti di obblighi di legge ivi compreso quanto al D.Lgs. 81/2008.

Firma e timbro dell'Utilizzatore

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile Italiano **l'Utilizzatore dichiara espressamente di accettare tutti gli Articoli contenuti nelle presenti Condizioni Generali di Noleggio ed in particolare gli articoli di seguito indicati:**

Art. 1 Efficacia e validità delle presenti Condizioni Generali di Noleggio; **Art. 4** Durata della locazione, rinnovo tacito, facoltà di recesso con 7 giorni di preavviso; **Art. 5** Prezzo del noleggio (in particolare: art. 5.3 deroga all'art. 1578 c.c.; 5.4 limite alla facoltà di sollevare eccezioni; 5.5 interessi di mora; 5.6 clausola risolutiva espressa); **Art. 6** Utilizzo dei Beni; **Art. 7** Assistenza Frigotecnica (in particolare 7.4 interventi a pagamento); **Art. 8** Responsabilità dell'Utilizzatore; **Art. 9** Spostamento dei Beni; **Art. 10** Diritto di ispezione e di accesso ai locali; **Art. 11** Divieto di sub-locazione; **Art. 12** Esonero di responsabilità; **Art. 13** Clausola risolutiva espressa; **Art. 14** Ritiro dei beni; **Art. 15** Penale; **Art. 16** Deposito cauzionale (infruttifero di interessi); **Art. 17** Legge applicabile e foro esclusivamente competente (Firenze)

Firma e timbro dell'Utilizzatore